

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di regolamento n. 15/20

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 19 giugno 2020

MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3);

Visto il regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3". Regolamentazione delle sale del comiato);

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Giancarli;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"**Art. 1***(Modifica all'articolo 3 del r.r. 3/2009)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n.3) è inserito il seguente:

"2 bis. Non costituiscono ampliamento le modifiche che non comportano variazioni del perimetro dello stesso cimitero."